

ADR Medilapet

La rappresentanza nel procedimento di mediazione



Anche la giurisprudenza si va ormai consolidando

Di Antonio Amendola

Vicepresidente Nazionale Lapet e Responsabile ADR Medilapet

Sesso al primo incontro di programmazione del procedimento di mediazione, (d.lgs. 4/3/2010 n.28 e succ. mod. ed integr.) sono presenti solo gli avvocati delle parti, muniti di procura, con l'intento di espletare il tentativo di mediazione o, solo, per soddisfare la condizione di procedibilità prevista dallo stesso d.lgs., onde poter continuare la controversia in tribunale.

In pratica applicando, analogicamente, le norme sulla rappresentanza che regolano il procedimento giudiziario al procedimento di mediazione.

La rappresentanza è un istituto giuridico mediante il quale ad un soggetto (rappresentante) è attribuito il potere di sostituire un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un negozio per conto di quest'ultimo, essa trova origine dagli artt.1387 e seguenti del codice civile.

Ma è applicabile nel procedimento di mediazione?

L'art.8 comma 1 del d.lgs recita testualmente: All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comuni-

cate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo procede con lo svolgimento.

La norma, quindi, prevede la partecipazione diretta delle parti con l'assistenza dell'avvocato e da quanto sopra appare inequivocabilmente chiaro che l'istituto della rappresentanza non è applicabile al procedimento di mediazione.

D'altro canto è la natura stessa della mediazione che richiede la parteci-